

Ordinanza sul programma di stabilizzazione 1998

dell'11 agosto 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 29 ottobre 1986¹ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure

Art. 1 cpv. 4

⁴ Per il resto sono applicabili le direttive della Conferenza dei sussidi per la costruzione concernenti il calcolo della parte imputabile dei costi per le costruzioni sussidiate dalla Confederazione.

Art. 5 Ammontare dei sussidi e condizioni

Il sussidio (art. 7 cpv. 1 della legge) ammonta al 30 per cento dei costi sussidiabili (art. 4 dell'ordinanza) per:

- a. i collaboratori che esplicano un'attività educativa e hanno iniziato o concluso una formazione nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) o una formazione equivalente in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale; queste formazioni devono comprendere periodi di pratica di almeno sei mesi presso un'istituzione;
- b. i collaboratori che esplicano un'attività educativa e hanno un'altra formazione completa, universitaria o equivalente, adeguata alla funzione nella casa di educazione e, dopo la conclusione degli studi, hanno conseguito almeno un anno di esperienza professionale come educatori presso un'istituzione;
- c. i quadri superiori che esplicano un'attività educativa e la cui formazione è stata, su richiesta, riconosciuta sussidiabile;
- d. gli specialisti che formulano diagnosi, offrono una consulenza alla casa di educazione, assistono i corrigendi o li prendono in cura, se dispongono:
 1. di una formazione completa corrispondente alla loro funzione, o
 2. di una formazione di base completa di educatore specializzato, di docente specializzato, di pedagogo, di psicologo o di assistente sociale e

¹ RS 341.1

si sono perfezionati nella misura necessaria all'esercizio della loro funzione nella casa di educazione;

- e. le persone che si occupano di formazione scolastica o professionale:
1. con studi completi di insegnante, di maestro professionale, di educatore al lavoro o di maestro di lavori manuali, corrispondenti alla loro funzione;
 2. con un'esperienza professionale di almeno 3 anni e una formazione professionale completa corrispondente alla loro funzione; oppure
 3. che sono riconosciute sul piano cantonale come maestri di tirocinio.

Art. 11 cpv. 1

¹ Le domande di sussidi di costruzione devono essere indirizzate all'Ufficio federale al più tardi sei mesi prima dell'inizio dei lavori. Il richiedente deve annunciare il progetto all'Ufficio federale prima di conferire il mandato di progettazione e mettere a punto con esso la concezione generale e il programma dei locali.

Art. 16 cpv. 1-7, 9 e 10

¹⁻⁷ Abrogati

⁹ Il nuovo diritto si applica a tutte le domande di riconoscimento del diritto ai sussidi ai sensi della legge in vigore al momento dell'entrata in vigore.

¹⁰ Abrogato

2. Ordinanza d'esecuzione del 9 luglio 1965² della legge federale sul sussidamento delle spese cantonali per borse di studio

Titolo

Ordinanza sui sussidi alle spese cantonali per aiuti alla formazione

Art. 1 cpv. 1 e 2

¹ Sono spese cantonali per aiuti alla formazione (borse e prestiti di studio) le prestazioni concesse per decisione di un'autorità o di un ufficio cantonali o versate da istituzioni che ricevono le somme necessarie esclusivamente dal Cantone.

² Sono computati nelle spese cantonali gli aiuti alla formazione concessi dai Comuni in diretta connessione con gli aiuti cantonali. Il concetto di "Comune" è determinato giusta il diritto cantonale. Le corporazioni e gli istituti di diritto cantonale sono parificati ai Comuni.

Art. 2 cpv. 1

Abrogato

Art. 5a

¹ Sussidi federali vengono versati per le perdite di interessi risultanti ai Cantoni dalla concessione di prestiti di studio.

² Determinante è la somma complessiva dei prestiti di studio al 31 dicembre dell'anno precedente.

³ Per determinare l'importo computabile di cui al capoverso 1 si applica un tasso unico pari al 4 per cento.

⁴ La somma degli interessi incassati dal Cantone per i prestiti di studio nell'anno di conteggio va dedotta dall'importo computabile.

Art. 6 cpv. 1 primo periodo

¹ Il Cantone che intende prevalersi del diritto al sussidio giusta la legge e la presente ordinanza deve presentare annualmente al Dipartimento federale dell'interno il conteggio delle proprie spese per gli aiuti alla formazione. ...

3. Ordinanza dell'8 aprile 1987³ sulle strade principali

Art. 3 cpv. 3, lett. a e c nonché cpv. 4 lett. b e c

³ Le aliquote dei contributi sono composte di:

- a. un contributo di base compreso tra il 40 e il 65 per cento per le strade nelle regioni delle Alpi e del Giura, e tra il 15 e il 50 per cento per le strade nelle regioni di pianura;
- c. un supplemento straordinario variabile pari al massimo al 5 per cento in caso di costi eccessivi.

⁴ Le aliquote dei contributi sono determinate come segue:

- b. il supplemento di cui al capoverso 3 lettera b è scaglionato in funzione del rapporto costi/capacità finanziaria;
- c. il supplemento di cui al capoverso 3 lettera c è orientato al rapporto costi/capacità finanziaria; il Consiglio federale fissa il supplemento caso per caso nell'ambito dei programmi pluriennali.

L'appendice 2 è modificata secondo la versione qui annessa (Allegato 1).

Allegato 1
Appendice 2
 (art. 3)

Aliquote dei contributi

1. Aliquote di base

in funzione della capacità finanziaria, dell'onere stradale e dell'interesse del Cantone

Cantone	Strade nelle regioni di pianura %	Strade nelle regioni delle Alpi e del Giura %
Zurigo	20	44
Berna	36	55
Lucerna	36	55
Uri	48	63
Svitto	37	56
Unterwaldo	41	59
Nidwaldo	30	50
Glarona	38	57
Zugo	16	41
Friburgo	42	59
Soletta	34	53
Basilea-Città	15	40
Basilea-Campagna	32	52
Sciaffusa	30	51
Appenzello esterno	42	59
Appenzello interno	44	61
San Gallo	37	56
Grigioni	50	65
Argovia	32	52
Turgovia	36	55
Ticino	38	57
Vaud	35	55
Vallese	49	64
Neuchâtel	41	58
Ginevra	23	45
Giura	44	61

2. Supplemento generale sull'aliquota di base in funzione del «costo dell'opera progettata»

Mio. Fr.	Indice Capacità finanziaria	debole		media				forte							
		30-60		61-80				81-110				111-(205)			
		NE UR	OW JU	VS AI	FR	TG BE	SG AR	SZ GR	SO LU	TI	BL GL	SH VD	AG NW	ZG BS	ZH ZH
%		%				%				%					
2,5		1		-		-		-		-		-		-	
5,0		2		1		-		-		-		-		-	
7,5		3		2		1		1		1		-		-	
10,0		4		3		2		2		2		1		1	
15,0		5		4		3		3		3		2		2	
20,0		↓		5		4		4		4		3		3	
30,0		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓	
50,0		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓	

4. Ordinanza del 18 dicembre 1995⁴ sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale*Art. 3 cpv. 1 lett. a*

¹ Considerate la capacità finanziaria e le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale è calcolata secondo la seguente formula e il risultato è arrotondato all'unità:

- a. partecipazione cantonale (ind.) =
 $f \times \{ \text{CIS (ind.)}^4 \times 0,33 + 0,375 - e^{(-0,0036 \times \text{ICF})} \times 0,3839 \};$

L'appendice è modificata secondo la versione qui annessa (Allegato 2).

⁴ RS 742.101.2

Allegato 2
Appendice
 (art. 3 cpv. 4 e 9 cpv. 2)

Partecipazione dei Cantoni

(in %)

Cantone	Partecipazione dei Cantoni (ind.) Anno dell'orario			Partecipazione dei Cantoni (inv.)
	1999/2000	2000/2001	2001-2003	
f =	1,000	1,260	1,292	
ZH	43	55	56	90
BE	20	25	26	59
LU	27	35	36	75
UR	10	13	13	48
SZ	21	27	28	63
OW	9	11	11	53
NW	22	27	28	60
GL	16	20	21	69
ZG	45	56	58	95
FR	15	19	19	56
SO	29	37	38	73
BS	47	59	61	93
BL	35	45	46	77
SH	32	40	41	82
AR	15	19	20	28
AI	7	8	8	22
SG	28	35	36	73
GR	7	9	10	18
AG	34	42	44	79
TG	27	33	34	67
TI	23	29	30	70
VD	25	32	33	66
VS	9	11	11	45
NE	21	27	27	61
GE	44	56	57	94
JU	5	7	7	41

5. Ordinanza del 2 dicembre 1985⁵ concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per l'invalidità

Art. 2 cpv. 2

² La capacità finanziaria dei Cantoni è determinata in base agli indici stabiliti, per l'anno contabile in corso, conformemente alla legge federale del 19 giugno 1959⁶ concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni. Tali indici sono convertiti proporzionalmente in modo che l'indice minimo sia uguale a 40, secondo la formula seguente:

$$(\text{Indice della capacità finanziaria} - 100) \times \frac{60}{100 - \text{indice minimo della capacità finanziaria}} + 100$$

L'appendice è modificata secondo la versione qui annessa (Allegato 3).

⁵ RS 831.272.1

⁶ RS 613.1

Contributi dei Cantoni all'AI
Modello di calcolo (dati del 1998)
Allegato 3
Appendice (art. 3 cpv. 3)

Cantoni secondo la loro capacità finanziaria	Prestazioni 1) secondo la statistica 1998	Indice della capacità finanziaria 1998/99	Differenza rispetto a 100: colonna 3 - 100	Differenza corretta rispetto a 100, 2)	Indice convertito della capacità finanziaria 1998/99; colonna 5 + 100	Cifra determinante; colonna 2 x colonna 6; 3)	Contributi dei Cantoni	
							in franchi	in franchi per 100 franchi di prestazioni secondo la colonna 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZG	45 426	206	196	91	191	5 451 120	12 731 882	28.03
ZH	692 143	157	57	49	149	83 057 160	193 992 047	28.03
BS	194 402	147	47	40	140	23 328 240	54 486 489	28.03
GE	275 853	133	33	28	128	33 102 360	77 315 364	28.03
BL	183 059	118	18	15	115	21 051 785	49 169 498	26.86
NW	18 116	105	5	4	104	1 884 064	4 400 505	24.29
SH	48 356	101	1	1	101	4 883 956	11 407 188	23.59
AG	327 480	100	0	0	100	32 748 000	76 487 705	23.36
VD	448 787	94	-6	-5	95	42 634 765	99 579 679	22.19
TG	117 468	92	-8	-7	93	10 924 524	25 515 811	21.72
SZ	63 456	88	-12	-10	90	5 711 040	13 338 962	21.02
SG	301 793	88	-12	-10	90	27 161 370	63 439 320	21.02
SO	168 546	86	-14	-12	88	14 832 048	34 642 400	20.55
TI	250 137	85	-15	-13	87	21 761 919	50 828 119	20.32
LU	230 206	75	-25	-21	79	18 186 274	42 476 681	18.45
GL	25 634	73	-27	-23	77	1 973 818	4 610 138	17.98
GR	107 694	68	-32	-27	73	7 861 662	18 362 052	17.05
BE	517 858	67	-33	-28	72	37 285 776	87 086 339	16.82
UR	17 244	63	-37	-32	68	1 172 592	2 738 759	15.88
AR	30 852	60	-40	-34	66	2 036 232	4 755 915	15.42
NE	129 214	53	-47	-40	60	7 752 840	18 107 883	14.01
FR	167 994	52	-48	-41	59	9 911 646	23 150 087	13.78
AI	7 897	46	-54	-46	54	426 438	996 008	12.61
OW	16 945	43	-57	-49	51	864 195	2 018 453	11.91
VS	190 047	31	-69	-59	41	7 791 927	18 199 176	9.58
JU	62 015	30	-70	-60	40	2 480 600	5 793 801	9.34
Totale	4 638 622	100	0	0	100	426 276 351	995 630 259	21.46

1) Prestazioni secondo l'art. 2 cpv. 1. in migliaia di franchi

2) Fattore di correzione secondo l'art. 2 cpv. 2 = 60/(indice minimo della capacità finanziaria) = 60/70

3) Se l'indice convertito della capacità finanziaria è superiore a 6/5 della media nazionale le prestazioni sono moltiplicate per 120

6. Ordinanza del 31 agosto 1983⁷ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 1a

Abrogato

Art. 27 cpv. 3 e 4

³ L'assicurato che partecipa a una misura relativa al mercato del lavoro può disporre, durante questo periodo, di un numero di giorni senza controllo non superiore a quello cui dà diritto la durata intera della misura. I giorni senza controllo possono essere presi soltanto d'intesa con l'organizzatore.

⁴ Sono considerati indennità percepite ai sensi del capoverso 1 anche i periodi di attesa trascorsi (art. 11, 14 e 28 LADI), nonché i giorni di sospensione (art. 30 LADI).

Art. 32 Indennità degli assicurati pensionati anticipatamente

(art. 18 cpv. 4 e 22 LADI)

Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e complementare alle quali l'assicurato aveva diritto quando ha raggiunto il limite d'età regolamentare per il pensionamento anticipato.

Art. 41b Termine quadro e numero delle indennità giornaliere per gli assicurati prima dell'età AVS

(art. 27 cpv. 3 LADI)

Per gli assicurati aventi diritto al numero massimo d'indennità giornaliera di cui all'articolo 27 capoverso 2 LADI che si annunciano disoccupati durante i due anni e mezzo precedenti il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS, il termine quadro impartito per la riscossione della prestazione scade con il raggiungimento dell'età di rendita AVS. Essi hanno diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

Art. 81b

Abrogato

Art. 82 Applicabilità delle disposizioni relative all'indennità di disoccupazione

(art. 59b e 60 LADI)

¹ Le disposizioni sull'indennità di disoccupazione si applicano completamente al versamento di indennità giornaliera per la frequentazione di un corso.

² Nel caso di corsi a tempo parziale, il diritto all'indennità per i giorni liberi dall'insegnamento sussiste soltanto se l'assicurato rende plausibile che durante questi giorni deve dedicarsi prevalentemente alla preparazione del corso.

⁷ RS 837.02

Art. 87 Attestazione dell'organizzatore del corso e contributi per i corsi
(art. 59b, 61 cpv. 3 e 63 LADI)

¹ L'organizzatore del corso fornisce all'assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato ha effettivamente seguito i corsi, nonché le eventuali assenze.

² L'assegnazione di contributi per i corsi può essere vincolata a oneri.

³ I responsabili dei corsi devono compilare un inventario del materiale didattico e dell'altro materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.

Art. 88 cpv. 1 lett. c

¹ Sono considerati spese computabili:

- c. i premi dell'assicurazione infortuni professionali e dell'assicurazione cose;

Art. 89 Rinvio tra parentesi nonché cpv. 3 lett. b e 4
(art. 59 - 75 LADI)

³ L'ufficio di compensazione sottopone per decisione alla commissione di sorveglianza le seguenti domande:

- b. domande concernenti misure le cui spese di progetto computabili superano il milione di franchi.

⁴ L'ufficio di compensazione autorizza in una procedura semplificata le domande del servizio cantonale concernenti misure le cui spese di progetto computabili non superano il milione di franchi.

Art. 96 Attestazione dell'organizzatore del programma e sussidi
per programmi di occupazione temporanea
(art. 14 cpv. 5^{bis}, 59b e 72 LADI)

¹ L'organizzatore del programma fornisce all'assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato è stato effettivamente occupato, nonché le eventuali assenze.

² L'assegnazione di sussidi per programmi di occupazione temporanea può essere vincolata a oneri.

³ I responsabili dei programmi di occupazione temporanea devono compilare un inventario delle attrezzature, del materiale didattico e dell'altro materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo

ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.

Art. 96a Applicabilità delle disposizioni relative all'indennità di disoccupazione
(art. 14 cpv. 5^{bis}, 59b e 72 LADI)

Le disposizioni relative all'indennità di disoccupazione sono applicabili completamente al versamento di indennità giornaliera speciali durante i programmi di occupazione temporanea.

Art. 97 Spese di progetto computabili per programmi di occupazione temporanea
(art. 59b cpv. 3, 72 cpv. 1 e 75 cpv. 1 LADI)

¹ Sono considerati spese di progetto computabili:

- a. la remunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione;
- b. le spese d'acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri materiali necessari;
- c. i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose;
- d. le necessarie spese di vitto e alloggio;
- e. le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d'esecuzione del programma;
- f. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

² La quota della formazione e dell'occupazione di un programma di occupazione temporanea è determinante per l'applicazione rispettiva degli articoli 88 e 97 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di progetto computabili.

Art. 97a Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale
(art. 72 cpv. 2 e 75 cpv. 1^{bis} LADI)

Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell'indennità giornaliera lorda, ma al minimo 500 franchi al mese. Il servizio cantonale può fissare una percentuale più elevata. La cassa di disoccupazione dell'assicurato effettua un conteggio mensile a destinazione del datore di lavoro.

Art. 97b Programmi di occupazione temporanea per le persone che hanno terminato la scuola dell'obbligo, spese di progetto computabili
(art. 14 cpv. 5^{bis} e 75 cpv. 1 LADI)

¹ Le spese di progetto sono computate conformemente all'articolo 97 capoverso 1.

² I partecipanti a un programma di occupazione temporanea per persone che hanno terminato la scuola dell'obbligo hanno diritto a un contributo mensile netto pari in media a 450 franchi. Il contributo è versato loro dalla cassa di disoccupazione sotto forma di indennità giornaliera speciali.

7. Ordinanza del 31 gennaio 1996⁸ sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 1 lett. a

Abrogata

Sezione 2 (art. 3 - 5)

Abrogata

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1999.

² In deroga al capoverso 1, la modifica degli articoli 1 capoverso 4 e 11 capoverso 1 dell'ordinanza del 29 ottobre 1986 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (n. 1) entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1999.

³ In deroga al capoverso 1, entrano in vigore il 1° gennaio 2000:

- a. la modifica degli articoli 5 e 16 dell'ordinanza del 29 ottobre 1986 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (n. 1);
- b. la modifica dell'ordinanza d'esecuzione del 9 luglio 1965 della legge federale sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio; essa si applica ai prestiti di studio concessi a decorrere dal 1° gennaio 2000 (n. 2);
- c. la modifica dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (n. 4);
- d. la modifica dell'ordinanza del 2 dicembre 1985 concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per l'invalidità; essa è applicabile, per la prima volta, ai contributi dei Cantoni per l'anno contabile 2000 (n. 5);
- e. la modifica degli articoli 1a, 27, 81b, 82, 87, 88 capoverso 1 lettera c, 89, 96, 96a, 97, 97a e 97b dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione (n. 6);
- f. la modifica dell'ordinanza del 31 gennaio 1996 sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione (n. 7).

11 agosto 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin